

SCHEMA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta Regionale recante “Norme per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura in Emilia-Romagna”

Il presente Progetto di Legge ha ad oggetto una nuova disciplina regionale per il settore dell’apicoltura e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Analisi degli articoli

L’articolo 1 riconosce l’apicoltura come attività agricola zootecnica e definisce le finalità e i principi per promuovere lo sviluppo, disciplinare l’esercizio dell’attività e la tutela delle api dal rischio delle morie e dell’inquinamento genetico dell’ecotipo locale. L’articolo ha natura regolativa.

L’articolo 2 disciplina gli indirizzi e le modalità di attuazione degli interventi previsti per lo sviluppo del settore in conformità alla normativa specifica di livello comunitario e nazionale mediante il Programma apistico regionale poliennale. Al finanziamento di tale Programma si provvederà con risorse comunitarie rientranti nelle Organizzazioni Comuni di Mercato.

L’articolo 3 definisce lo strumento e le modalità attraverso cui individuare e attuare le misure di difesa igienico-sanitaria per la tutela della salute delle api e del consumatore di competenza della Sanità regionale, compreso il controllo del divieto di lasciare apiari in stato di abbandono. L’articolo ha natura regolativa.

L’articolo 4 istituisce il Tavolo apistico regionale quale forma di consultazione pubblico-privata con gli stakeholders del settore per l’applicazione della legge, individuandone i soggetti partecipanti e prevedendo che sia la Giunta regionale a definire le modalità di costituzione e funzionamento. La partecipazione ai lavori del Tavolo apistico è a titolo gratuito, pertanto non comporta oneri a carico della Regione.

L’articolo 5 prevede che sia la Giunta regionale a stabilire la disciplina per la movimentazione degli apiari nel territorio regionale, comprese le distanze di rispetto tra essi, ai fini del nomadismo e della pratica dell’impollinazione. Anche tale previsione non comporta oneri per il bilancio regionale.

L’articolo 6 disciplina le modalità di svolgimento della pratica dell’impollinazione senza che siano previsti oneri a carico del bilancio regionale.

L’articolo 7 individua le misure che dovranno essere attuate nella Regione per la conservazione dell’ecotipo autoctono di Apis mellifera sottospecie ligustica, prevedendo che la Giunta stabilisca la disciplina per l’applicazione ed il controllo delle stesse. L’articolo ha natura regolativa.

L’articolo 8 stabilisce le prescrizioni e i divieti per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti con prodotti fitosanitari e prevede che la Giunta possa stabilire particolari ulteriori disposizioni al fine di rafforzare tale tutela. L’articolo ha natura regolativa.

L’articolo 9 disciplina gli ambiti di competenza per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte delle Autorità preposte che saranno svolte senza oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 10 stabilisce il quadro sanzionatorio per la violazione delle norme e degli obblighi previsti dalla legge, individuando anche le fattispecie in cui si possono applicare deroghe e prescrizioni di regolarizzazione, e le Amministrazioni che introitano i proventi delle sanzioni, tra le quali la Regione Emilia-Romagna per le sanzioni di cui al comma 1 lettera e) del medesimo articolo.

L'articolo 11 abroga la legge regionale del 25 agosto 1988, n. 35 e i collegati Regolamenti regionali e dispone la disapplicazione di alcuni decreti del Presidente della Giunta regionale.